

**Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 07.01.2015 n. 13**

**Materia:** pensione privilegiata

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE DEI CONTI**

**Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello**

Composta dai sig.ri Magistrati

dott. Martino Colella	Presidente
dott. Nicola Leone	Consigliere
dott.ssa Rita Loreto	Consigliere
dott.ssa Emma Rosati	Consigliere relatore
dott.ssa Giuseppa Maneggio	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio pensionistico d'appello iscritto al n. 44421 del registro di Segreteria, proposto dal sig. L. R., rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico e Paolo BONAIUTI, elettivamente domiciliato in Roma, nel loro studio, in Via R. Grazioli Lante, n. 16, AVVERSO la sentenza n.48/2012, depositata il 17 aprile 2012, del Giudice unico presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione FRIULI VENEZIA GIULIA contro il Ministero della DIFESA.

Uditi, nella pubblica udienza del 23 settembre 2014, il relatore Consigliere dott.ssa Emma ROSATI nonché l'avv. Domenico BONAIUTI, per parte appellante, che – nel riportarsi agli scritti difensivi – ha chiesto, anzitutto, l'acquisizione dell'intero fascicolo di primo grado, da cui risulterebbero – nell'apposita cartella clinica – le conseguenze subite dal RASMAN a seguito di una caduta accidentale per le scale della Caserma, fra cui anche la perdita di coscienza, fatto che risulta invece misconosciuto; a suo parere, il giudizio diagnostico dato non fu completo, in quanto a monte c'era una nevrosi d'ansia post-traumatica, riconosciuta dipendente, da cui l'interdipendenza della sindrome depressiva ansiosa: l'interdipendenza della patologia ora denunciata quale 'sindrome depressiva ansiosa' era senz'altro da farsi discendere dalla ferita l.c. alla regione frontale, a suo tempo subita, a seguito di caduta. Ha chiesto

perciò l'accoglimento dell'appello con il rinvio al primo giudice onde vagliare la tematica delle nevrosi d'ansia post-traumatiche.

Visti tutti gli atti introduttivi, le memorie e gli altri atti e documenti di causa;

### **Ritenuto in FATTO**

Il sig. L. R. aveva impugnato in primo grado il decreto n.447, datato 17 settembre 2007, con il quale il Ministero della Difesa aveva respinto la sua domanda di concessione di pensione privilegiata per la sofferta infermità "sindrome depressiva ansiosa: nevrosi d'ansia pos-traumatica", che, a suo parere, doveva ritenersi invece interdipendente con l'infermità "lesione ff.ll.cc. alla regione frontale sx", a suo tempo riconosciuta sì dipendente dal servizio militare di leva, prestato dal ricorrente dal 7 novembre 1958 all'8 aprile 1960.

La reiezione dell'istanza da parte dell'amministrazione militare era basata sul parere del Comitato di verifica per le cause di servizio del 4 dicembre 2006, nel quale si sosteneva che la denunciata 'sindrome depressiva ansiosa' non poteva essere causalmente ricollegata alle ferite riportate nel 1958.

Il ricorrente R. aveva allegato, in prime cure, una perizia medico-legale del dott. Cesare Maria Fiorani in cui si sosteneva una sottovalutazione, da parte dell'amministrazione, della lesione traumatica alla fronte del 1958, che appariva, invece, non una ferita banale e superficiale, ma una ferita grave, che esitò in sette punti di sutura e commozione cerebrale con perdita di coscienza per circa due ore.

La sentenza qui impugnata ha denegato detta interdipendenza, sia per effetto di un giudicato intervenuto nel 1998, in cui la denunciata patologia era stata giudicata non interdipendente dalla 'lesione ff.ll.cc. alla regione frontale sx', riportata dal R. durante il servizio di leva e sia, nel merito, perché non risultavano riscontri obiettivi alle dichiarazioni di parte, negli atti di servizio, quali ad esempio, la perdita di coscienza dopo la caduta per le scale della Caserma; detta circostanza veniva infatti riferita dal R. solo dopo anni dall'infortunio, ed esattamente, in sede di istanza di pensione privilegiata dell'anno 1965, mentre della stessa non si ha alcun riscontro nelle certificazioni sanitarie, che documentano il medesimo infortunio.

Con atto d'appello, ritualmente notificato e depositato, ha interposto gravame il sig. R., deducendo l'illegittimità della decisione, prima di tutto in ordine alla valenza di giudicato dei precedenti giudiziari del caso, in quanto essa farebbe riferimento all'aggravamento della patologia (negato con decreto n.349 del 26 settembre 1990), già giudicata a suo tempo dipendente e non all'interdipendenza, mentre oggetto unico ed esclusivo dell'odierno ricorso del R. in prime cure è il decreto n.447 del 17 settembre 2007, denegatorio dell'interdipendenza della attuale, diversa patologia depressiva sofferta dal R., discendente – a suo parere - da quella già giudicata dipendente.

Parte impugnante ha poi censurato l'avviso del GUP territoriale in quanto avrebbe reso una motivazione apparente o inesistente, senza svolgere alcuna indagine istruttoria (ad esempio, acquisendo un parere tecnico in sede giurisdizionale e non valendosi unicamente di quello acquisito, anni prima,

nella diversa sede amministrativa) e, in definitiva, limitandosi ad aderire al giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio del 2005.

*“Avrebbe dovuto il giudicante”, a parere di parte appellante, “svolgere ex artt. 420, 421 cpc un minimo di istruttoria dallo stesso promanante per l’interesse superiore della giustizia e per poi affrontare con serenità la stesura di una motivata (adesso sì) sentenza.”* Tutta la documentazione prodotta dal ricorrente in prime cure e in particolare la consulenza tecnica depositata nel giudizio non sarebbero state assolutamente prese in alcuna considerazione dal GUP territoriale, ai fini di rendere un’adeguata motivazione e ciò è rilevante – secondo parte impugnante – anche come errore di fatto valevole in appello per la conversione in motivo di diritto, come carenza assoluta di motivazione sul punto e come violazione dell’art.112 cpc, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

In conclusione, la difesa di parte impugnante ha affermato che le motivazioni riportate in particolare nella Relazione medico-legale del dott. Fiorani – non valutate dal primo giudice - siano più che sufficienti a dimostrare l’interdipendenza e perciò ha chiesto il rinvio degli atti al primo grado, riconoscendo che la sentenza impugnata è viziata da contraddittorietà, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

## **Considerato in DIRITTO**

L’appello all’esame non è meritevole di accoglimento, per inammissibilità.

L’art. 1, comma 5° del DL n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994, modificato dal DL n. 543 del 1996, convertito a sua volta nella legge n. 639 del 1996, stabilisce che *“nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono **questioni di fatto** quelle relative alla **dipendenza** di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla **classifica** o all’**aggravamento** di infermità o lesioni”*.

Sul punto, la sentenza delle Sezioni Riunite n. 10/QM del 1998 ha lucidamente osservato, in via preliminare, che *“un medesimo evento, se riguardato nei suoi aspetti materiali -primo fra tutti, il suo stesso accadimento - pone questioni di fatto; se esaminato nei suoi riflessi giuridici - primo fra tutti, la sua inquadrabilità sotto l’impero di una determinata norma -coinvolge questioni di diritto”*.

Ciò posto, esse hanno sostenuto che “motivi di diritto” sono quelli previsti “nell’art. 360 c.p.c., in particolare ai punti 3), 4) e 5): violazione e falsa applicazione di norme di diritto; nullità della sentenza o del procedimento; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio”; hanno, peraltro, precisato che al di là del *nomen iuris* usato, con la limitazione ai soli motivi di diritto, il legislatore non ha *“inteso dare ingresso, nella materia pensionistica, ad un vero e proprio giudizio d’appello, ma ad un giudizio dai contenuti più limitati”*, assimilabile piuttosto a quello davanti alla Corte di Cassazione.

La sentenza delle stesse Sezioni Riunite ha in primo luogo rilevato che non esiste nel nostro ordinamento un principio costituzionale di garanzia del doppio grado di giurisdizione, al quale il legislatore ordinario sarebbe tenuto a conformarsi. La limitazione dell’ambito dell’appello in materia pensionistica va peraltro coordinata – afferma ancora la sentenza - con le disposizioni che prevedono l’obbligo di motivare le sentenze (art. 21 del r.d. n. 1038 del 1933, art. 132 c.p.c., art. 111 della Costituzione): costituiscono pertanto violazioni di legge sia la “radicale mancanza di motivazione” che la presenza di una motivazione solo “apparente” in quanto costituita da argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* perché tra loro inconciliabili, perplesse ed obiettivamente incomprensibili,

restando comunque esclusa qualsiasi “verifica della sufficienza della motivazione medesima con le risultanze probatorie”. Infine, la sentenza n. 10/QM/2000 **ha precisato che “il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti” le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di “un procedimento fortemente garantistico”** in sede amministrativa: ne consegue che tali questioni “possono essere dedotte in appello” solo per mancanza o mera apparenza di motivazione.

Va aggiunto che con ordinanza n. 84 del 2003, la Corte costituzionale, ribadito che “non esiste un principio costituzionale del doppio grado della cognizione di merito”, ha affermato che “ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto e, definendo questioni di fatto quelle relative alla dipendenza classifica o all’aggravamento di infermità e lesioni, non è incorso in alcuna incongruenza, in quanto detti giudizi, a meno che non si tratti di difetto assoluto di motivazione, non richiedono necessariamente un doppio grado di cognizione. Essi infatti si configurano, in prime cure, come riesame di un complesso procedimento amministrativo, improntato ai principi della trasparenza e del contraddittorio e presentano la piena garanzia dell’impiego di tutti i mezzi istruttori per la ricerca della verità. Inoltre, *“non possono considerarsi di identica natura le questioni concernenti l’interpretazione di norme giuridiche e quelle riguardanti aspetti medico-legali del contenzioso pensionistico, essendo fondate su presupposti e logiche ontologicamente diversi”*.”

Le limitazioni dell’ambito del giudizio pensionistico comportano, perciò, un rilevante distacco dal modello generale di appello dell’ordinamento processuale: l’appello in materia pensionistica viene in effetti ad avvicinarsi al ricorso per Cassazione o addirittura a presentare, ove si segua l’interpretazione della citata sentenza n. 10/QM del 2000, un ambito ancor più limitato, voluto direttamente dal legislatore, sia per la “specificità della materia” che per la sussistenza di un procedimento amministrativo “fortemente garantistico”, come evidenziato dalla Corte costituzionale ed inoltre per rispondere ad esigenze di maggiore funzionalità dell’intero sistema, anche in relazione ai principi del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Tanto premesso, nel caso all’esame nessun difetto di motivazione può essere invocato, sotto nessun tipo, né come inesistenza, né come insufficienza, né come contraddittorietà né come apparenza.

La semplice lettura letterale della sentenza dimostra che il GUP territoriale, con estrema lucidità ed obiettività, ha ben motivato ogni singolo passaggio di essa e delle vicende di vita militare e postume del R., argomentando diffusamente su tutti i punti controversi ed arrivando ad un convincimento conclusivo assolutamente coerente e condivisibile, sia con riferimento agli aspetti di giudicato, indiscutibili nel caso di specie, laddove si consideri che la sentenza n.326/M/98 del 12 ottobre 1998 della stessa Sezione Friuli Venezia Giulia si era già pronunciata sulla sindrome nevrosica post traumatica escludendo che essa potesse ritenersi causalmente dipendente (o interdipendente) dal trauma riportato dal R. durante il servizio di leva, con decisione passata ormai in cosa giudicata e sia sotto l’ulteriore ed assorbente profilo, che – se anche si volesse ritenere valida la questione della eziopatogenesi della attualmente sofferta, nuova “sindrome depressivo ansiosa: nevrosi d’ansia post traumatica” dall’evento accidentale subito sotto le armi – dovrebbe comunque addivenirsi ad un rigetto nel merito del ricorso, atteso che – come lucidamente osservato in sentenza – non sussiste alcun riscontro probatorio positivo in atti che le conseguenze del trauma del 1958 fossero state così gravi da comportare perdita di coscienza di circa due ore e commozione cerebrale, sì da poter ritenere un’eventuale nesso causale con la caduta accidentale. Si è trattato, infatti, di mere affermazioni di parte e di valutazioni del perito, prive di alcun riscontro documentale probatorio.

E’ poi appena il caso di sottolineare che anche l’assunto difensivo di non aver preso in considerazione la perizia di parte è infondato, giacché il GUP territoriale fa più volte riferimento ad

essa, anche per affermarne l'inconferenza, laddove essa fa espresso riferimento a 'fratture del pavimento orbitario destro', riscontrate nel 2004 e supposte ricollegabili alla ferita, quando quest'ultima fu riscontrata, nel 1958, sulla parte frontale sinistra.

Né può farsi un'accusa al GUP di essersi adeguato al parere del Comitato di verifica delle cause di servizio, in quanto egli – quale *peritus peritorum* - non risulta affatto essersi supinamente allineato, ma risulta, al contrario, aver diffusamente motivato le argomentazioni a favore della tesi sposata, attesa la totale assenza in atti di prove che deponessero per il contrario.

L'appello all'esame, dunque, si appalesa totalmente inammissibile, per inesistenza dei lamentati difetti di motivazione, sotto tutti i profili, per assenza di violazione di legge e di eccesso di potere.

Ogni riesame di questioni di merito, come noto, è precluso in questa sede e, siccome sostanzialmente richiesto, esso va respinto in quanto irricevibile ed improcedibile, essendo l'appello pensionistico – come già rappresentato - limitato ai soli motivi di diritto.

### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

### **DICHIARA L'INAMMISSIBILITA'**

dell'appello in epigrafe.

Nulla per le spese.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 23 settembre 2014